



Conscoop
CONSORZIO FRA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
SOCIETÀ COOPERATIVA

REGOLAMENTO

DI ASSEGNAZIONE, ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DEI LAVORI tra Conscoop e Cooperative associate

INDICE

- 1) *NATURA ED EFFICACIA DELL'ASSEGNAZIONE*
- 2) *OBBLIGHI E ONERI DELL'ASSEGNATARIA*
- 3) *REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI*
- 4) *CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI*
- 5) *DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA*
- 6) *CONDOTTA DEI LAVORI*
- 7) *CONTROVERSIE*
- 8) *CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI
DEL D.P.R. N. 34 DEL 25/01/2000*

1° luglio 2009

1) NATURA ED EFFICACIA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Conscoop ha per oggetto l'assunzione in nome proprio e per conto delle Cooperative associate, di lavori da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati assegnandoli per l'esecuzione alla/e Cooperativa/e designata/e alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla Committenza, salvo le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi, nonché della prestazione di autonome garanzie previste da altri regolamenti consortili.

L'assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dal Conscoop (qui di seguito denominato semplicemente "Contratto") ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza, essa pertanto deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel Contratto stesso e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel presente come in altri regolamenti consortili.

Questo in particolare per quanto attiene all'assegnazione delle opere e delle prestazioni relative alle concessioni, le cui condizioni saranno di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa esecutrice, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente regolamento, regolarmente approvato dall'Assemblea del Conscoop, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi, a norma di Legge, mallevandone espressamente il Conscoop.

In particolare pertanto:

1.1 La Cooperativa si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della stazione appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo titoli di credito e relativi rinnovi, in quanto concordati preventivamente con la Cooperativa stessa, assumendo in ogni caso nei confronti del Conscoop nonché della stazione appaltante, la totale responsabilità di dare l'opera ultimata tempestivamente ed a regola d'arte.

1.2 La Cooperativa assegnataria, per l'esecuzione delle opere ad essa assegnate in forza del presente Regolamento, sarà pienamente autonoma, ma tenuta comunque al rispetto di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto di appalto assunto dal Conscoop e dalle vigenti leggi in materia, salvo il diritto di controllo del Conscoop stesso, di cui al successivo art. 3.

La Cooperativa eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture ed i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione ed ogni modalità richiesta senza alcuna esclusione.

Ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, deve essere osservata in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.

1.3 La Cooperativa assegnataria assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad essa assegnate dal Conscoop, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal Conscoop stesso, sia nei confronti del committente che dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667, 1669 c.c. obbligandosi a malleverare il Conscoop qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del committente e/o di terzi.

1.4 L'assegnataria si obbliga, in particolare, espressamente a subire gli atti e fatti che il Committente/Concedente compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo nulla mai chiedere al Conscoop che questi a sua volta non abbia ricevuto dal Committente/Concedente.

2) OBBLIGHI E ONERI DELL'ASSEGNTARIA

La Cooperativa ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente e dettagliatamente alle procedure che il Conscoop definisce nell'ambito del Sistema di Gestione di Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, specificatamente destinate a regolare i rapporti tra Conscoop e Cooperative assegnatarie, ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa ha l'obbligo di individuare, per ogni lavoro assegnatole, un referente per la Qualità, Ambiente e Sicurezza che, in caso di verifica ispettiva interna e/o degli Enti di Certificazione, collabori attivamente con i responsabili e addetti del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza del Conscoop.

La Cooperativa ha l'obbligo di prendere visione del contratto relativo al lavoro assegnatole comunicando formalmente eventuali osservazioni ed elementi ostativi prima della data della sua sottoscrizione.

La Cooperativa avrà comunque l'obbligo di sottoscrivere il contratto qualora l'Ente non accetti le modifiche ed osservazioni proposte, al fine di evitare in capo al Conscoop danni rinvenienti da un contenzioso con l'Ente stesso, salvo le tutele del caso anche in sede giudiziale.

La Cooperativa assegnataria ha l'obbligo di comunicare i nominativi delle persone, dotate di idonei requisiti e da lei retribuite, che per essa acquisiranno la responsabilità della buona e corretta conduzione dei lavori assegnati e alle quali il Conscoop conferirà i poteri di rappresentanza all'uopo necessari con apposita procura.

In caso di mancata accettazione scritta da parte degli interessati la Cooperativa avrà l'obbligo di designarne altri e di curarne le accettazioni; in caso negativo il lavoro potrà essere revocato ed assegnato anche ad altra Cooperativa a norma del successivo art.4.

La Cooperativa si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di chiunque da essa interessato, nonchè segnatamente dai subappaltatori di lavori ad essa assegnati, la piena e completa osservanza ed il rispetto:

a) di tutte le vigenti disposizioni di Legge od amministrative comunque

- attinenti alla regolare esecuzione delle opere;
- b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche, così come contenute e richiamate nel contratto;
 - c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od organo amministrativo;
 - d) di tutte le Leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa urbanistica, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi, facendo salvo il Conscoop da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
 - e) della Legge n. 646 del 13 settembre 1982, della Legge n. 55 del 19 marzo 1990 (normativa antimafia) e del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed in genere della normativa in materia di lavori in subappalto, cottimo e guardiania, assumendone ogni responsabilità.

La Cooperativa in particolare:

2.1 provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare l'attività di cantiere sulle responsabilità civili per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati.

Gli oneri relativi alle garanzie richieste al Conscoop, previsti dal contratto (CAR, Postuma, ecc.), saranno addebitati alla Cooperativa, che si impegna a trasmettere la documentazione necessaria per la stipula.

2.2 La Cooperativa si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo, se non previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge. Inoltre garantirà il rispetto e/o l'accertamento della sussistenza delle condizioni tutte di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare dell'art. 118, comma 2 punti 1, 2, 3 e 4.

La Cooperativa curerà la predisposizione della documentazione richiesta ai sensi di legge, ciò al fine di poter richiedere ed ottenere dall'ente committente la prescritta autorizzazione.

2.3 La Cooperativa curerà l'invio alle amministrazioni committenti delle copie dei contratti di subappalto, nonché l'esatta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di cantiere ai sensi del 5° comma, art. 118, D.Lgs. 163/2006.

2.4 La Cooperativa provvederà alla denuncia agli Enti Previdenziali, (compresa la Cassa Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro ad essa assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte dei subappaltatori, nonché la trasmissione della documentazione relativa ai committenti prima dell'inizio dei lavori.

Essa curerà inoltre la periodica trasmissione alla committenza, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché di quanto altro previsto dal 6° comma, art. 118, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

2.5 La Cooperativa predisporrà il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e curerà tutti gli

adempimenti previsti al 7° comma, art. 118, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente art. 2, ritorna ad esclusivo carico della Cooperativa/e assegnataria/e e dei suoi rappresentanti con piena liberazione del Conscoop.

3) REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 2 unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto del Conscoop, ovvero da altri regolamenti costituisce causa di revoca delle assegnazioni dei lavori, ai sensi e nei modi di cui al successivo art. 5.

Il Conscoop si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sull'andamento e sull'esecuzione delle opere assunte, non solo a seguito di rilievi da parte della Committenza e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, compresa la revoca dell'assegnazione, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell'andamento e nell'esecuzione dei lavori assunti.

La Cooperativa è in ogni caso tenuta a mallevare il Conscoop da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze.

4) CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI

Oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti articoli, la revoca dell'assegnazione lavoro nei confronti della Cooperativa sociale, può essere disposta nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti di appalto, Convenzioni di Concessione ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la Committenza e facente carico al Conscoop per lavori assegnati alla/e Cooperativa/e;
- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Conscoop, per lavori assegnati alla Cooperativa, nei confronti dei coassuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali del Conscoop, (ad esempio all'interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi) ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazioni direttamente od indirettamente facenti carico ad esse Cooperative, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti.
- c) Assoggettamento a procedure concorsuali o semplice insolvenza della Cooperativa. E' fatto espressamente obbligo alla Cooperativa di denunciare agli organi consortili l'impossibilità come la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti;
- d) Ogni caso di recesso, decadenza o esclusione della Cooperativa dal Conscoop previsto dalla Legge e/o dallo Statuto.
- e) Consensualmente tra Conscoop e Cooperativa.

5) DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA

Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio di Amministrazione.

Con tale deliberazione il Conscoop può decidere di affidare la prosecuzione dei lavori ad altre Cooperative, alle stesse condizioni e patti contrattuali, ovvero, procedere all'esecuzione d'ufficio, sia direttamente, sia affidandola ad altre cooperative.

Salvi i casi di cui alla lett. e) dell'art.4, in cui potrà convenirsi diversamente, sarà nominato un perito, di comune accordo tra Conscoop e Cooperativa interessata, ovvero in mancanza di accordo, il perito sarà nominato dal Presidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata da una delle parti.

Il perito nominato dovrà:

- a) determinare l'esatta consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della Direzione Lavori, verificando la contabilità e apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
- b) quantificare gli eventuali oneri per il ripristino delle opere non conformemente eseguite;
- c) valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l'esecuzione delle opere (penali, richiesta danni, ecc.);
- d) quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere;
- e) valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per il collaudo delle opere realizzate;
- f) determinare le spese e gli onorari tutti relativi al proprio ufficio.

Detta perizia, sarà inviata per essere sottoscritta, sia al Conscoop, sia alla Cooperativa revocata.

Trascorsi quindici giorni dall'invio, si intenderà accettata salvo opposizione scritta e motivata che dovrà essere trasmessa, entro lo stesso periodo, al perito.

Sulle opposizioni deciderà inappellabilmente il perito, quale arbitro unico, che giudicherà "ex bono et equo" senza formalità di procedure, e il suo giudizio farà stato fra le parti: la presente disposizione è da considerarsi clausola compromissoria a tutti gli effetti dell'articolo 808 del c.p.c.

Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico della Cooperativa revocata. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, assumerà tutte le iniziative inerenti e conseguenti la situazione determinatasi.

Qualora il verificarsi delle circostanze che determinano la revoca non impediscano ovvero di fatto non abbiano impedito, l'ultimazione dei lavori, il Conscoop potrà in ogni caso attivare le procedure di verifica mediante perizia di cui al presente articolo, che avranno identica efficacia anche in mancanza di formale revoca delle assegnazioni lavori.

Eventuali crediti della/e Cooperativa/e non saranno da questa/e esigibili prima dell'approvazione del certificato di collaudo da parte del committente.

E' sempre salvo il diritto del Conscoop di compensare gli eventuali crediti delle Cooperative con il proprio credito evidenziatosi nel complesso rapporto intrattenuto con le Cooperative.

6) CONDOTTA DEI LAVORI

La conduzione dei lavori è di norma, delegata alla/e Cooperativa/e assegnataria/e e, per essa/e alle persone da essa/e indicate entro 30 giorni, o nel minor termine richiesto dall'Ente appaltante, dalla comunicazione della avvenuta assegnazione dei lavori, ma in ogni caso prima dell'effettivo inizio degli stessi; a tali soggetti, il Conscoop conferirà i poteri di rappresentanza all'uopo necessari con apposita procura, come da art. 2. I compensi spettanti a tali soggetti sono a carico della/e Cooperativa/e assegnataria/e.

La Cooperativa assegnataria assume quindi ogni responsabilità connessa alla realizzazione delle opere assegnate, obbligandosi a malleare il Conscoop da qualsiasi responsabilità sia chiamato a rispondere per via dell'attività dei soggetti indicati dalla Cooperativa stessa, ai quali il Conscoop abbia affidato gli incarichi necessari alla conduzione dei lavori, così come indicati ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 successivi.

Ferme restando le responsabilità della/e Cooperativa/e assegnataria/e il Conscoop, qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio, potrà nominare un Direttore Tecnico per conto del Conscoop il quale collaborerà con il "Direttore Tecnico dei lavori per l'impresa" nell'organizzazione delle attività necessarie all'esecuzione del contratto. In caso di disaccordo tra i due tecnici nominati, prevarrà la decisione del Direttore Tecnico nominato dal Conscoop.

6.1 Il Direttore Tecnico dei lavori per l'impresa:

- a) deve essere un dipendente o incaricato della Cooperativa assegnataria e designato dalla medesima;
- b) deve essere un tecnico laureato o diplomato, o comunque con la professionalità idonea alle esigenze richieste dalla natura dei lavori e dalle prescrizioni contrattuali;
- c) interviene nell'organizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dell'opera nel rispetto di leggi, norme e modalità operative per la qualità stabilite dal Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza del Conscoop;
- d) è responsabile dell'esatta esecuzione dei lavori assegnati alla Cooperativa e di quanto altro inerente alle sue funzioni.

6.2 Il Rappresentante (delegato) del Conscoop per gli aspetti contabili:

deve essere un dipendente o incaricato della Cooperativa assegnataria e designato dalla medesima; è incaricato di rappresentare il Conscoop per la firma dei seguenti documenti contabili:

- a) verbali consegna lavori;
- b) verbali sospensione e ripresa lavori;

- c) verbali ultimazione lavori;
- d) libretti delle misure;
- e) registro di contabilità;
- f) richieste di proroga all'ultimazione lavori;
- g) normale documentazione necessaria alla ordinaria conduzione dei cantieri;
- h) stato finale;
- i) verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione.

Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti, per la firma dei quali occorre autorizzazione del Conscoop tramite procura notarile:

- contratto;
- atto di sottomissione;
- atto di transazione;
- accordo bonario.

Egli deve informare il Conscoop ed averne autorizzazione prima della firma, anche per gli atti che possono comunque vincolare l'Appaltatore (riserve, intimazioni ad adempiere, stati finali negativi, collaudi con penali e/o prescrizioni).

Al fine di permettere al Conscoop l'emissione delle fatture verso gli Enti appaltanti, la Cooperativa provvederà a trasmettere i certificati di pagamento e i relativi SAL debitamente firmati agli uffici preposti.

6.3 Il Responsabile della conduzione del cantiere (preposto):

- a) deve essere un dipendente o incaricato della Cooperativa assegnataria e designato dalla medesima;
- b) deve essere presente in cantiere secondo le esigenze di conduzione organizzativa del lavoro, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità;
- c) assicura il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto e segnatamente dall'osservanza del Piano per le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 131 e 7° comma art. 118, ed il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, assumendone ogni responsabilità;
- d) garantisce il rispetto delle norme contrattuali inerenti all'esecuzione delle opere appaltate;
- e) assicura il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 646 del 13 settembre 1982, della Legge n. 55 del 19 marzo 1990 (normativa antimafia) e del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed in genere della normativa in materia di affidamento di lavori in subappalto, cottimo e guardiania, assumendone ogni responsabilità.

6.4 Il Responsabile in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81):

- a) deve essere un dipendente o incaricato della Cooperativa assegnataria e designato dalla medesima;
- b) provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli

- ambientali di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della Cooperativa;
- c) provvede, per quanto di competenza, ad elaborare e far attuare le opportune misure preventive e protettive e i sistemi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i sistemi di controllo di tali misure e il rispetto di leggi, norme e modalità operative di sicurezza stabilite dal Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza del Conscoop;
 - d) provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
 - e) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
 - g) fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

6.5 Il Responsabile dell'applicazione delle norme in materia ambientale:

- a) deve essere un dipendente o incaricato della Cooperativa assegnataria e designato dalla medesima;
- b) provvede ad individuare le opportune azioni informate ai principi della precauzione, nonché dell'azione preventiva al fine di prevenire i danni all'ambiente nel rispetto ed in attuazione del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, fra queste in particolare, il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
- c) provvede, per quanto di competenza, ad elaborare e far attuare le opportune misure preventive e gli opportuni sistemi di controllo dell'applicazione di leggi, norme e modalità operative ambientali stabilite dal Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza del Conscoop.

La Cooperativa unitamente alla firma per ricevuta della assegnazione lavori comunicherà i nominativi delle figure di cui ai precedenti punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, curando la contestuale accettazione degli incarichi da parte degli stessi (vedi art. 2).

Qualora i lavori siano assegnati ad una pluralità di Cooperative, queste ultime sono tenute ad individuare di comune accordo, i soggetti di cui ai punti 6.1 e 6.2, sempre che il Conscoop non abbia riservato a sé una od entrambe le suddette funzioni.

La nomina dei soggetti di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.5 è sempre di competenza della/e Cooperativa/e assegnataria/e. Essi saranno nominati di comune accordo tra le Cooperative assegnatarie solo in caso di esecuzione unitaria dei lavori, diversamente ciascuna nominerà i responsabili di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.5 di propria competenza.

Nell'eventualità che il Conscoop abbia assunto unitamente ad altre imprese i lavori da assegnarsi, (Associazioni Temporanee o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà del Conscoop di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi summenzionati.

In ogni caso i compensi spettanti a tali soggetti delegati per la condotta dei lavori restano a totale carico della/e Cooperativa/e assegnataria/e.

7) CONTROVERSIE

La/e Cooperativa/e assegnataria/e è/sono obbligata/e a rimborsare al Conscoop le spese legali da esso sostenute con riferimento a controversie civili, penali, amministrative e di altre magistrature speciali o arbitrali, da esso promosse, subite o coltivate in dipendenza dell'attività di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione.

La/e Cooperativa/e assegnataria/e è/sono obbligata/e a mallevare il Conscoop da qualsiasi spesa, responsabilità e/o pendenze che possano derivare dall'esito negativo di contenziosi o controversie.

8) CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.P.R. n.34 del 25/01/2000

QUALIFICAZIONE - In attuazione di quanto disposto dall'art. 25 comma 6 del D.P.R. 34/2000, recante norme per la qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici, l'utilizzo del certificato attestante l'esecuzione dei lavori, assegnati per l'esecuzione alle Cooperative consorziate, e necessario per la qualificazione, viene attribuito al Conscoop e/o alla Cooperativa assegnataria.

A tal proposito il Consiglio di Amministrazione, è delegato a valutare e definire di volta in volta eventuali richieste delle Cooperative socie sull'utilizzo di detta certificazione, compatibilmente alle esigenze di qualificazione del Conscoop.